

DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 novembre 2019****che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

Considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ disciplina le fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Le disposizioni sulle fusioni transfrontaliere costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato interno per le società e il relativo esercizio della libertà di stabilimento. La valutazione di queste disposizioni tuttavia ha mostrato che tali norme devono essere modificate. È inoltre opportuno regolamentare la trasformazione e la scissione transfrontaliere, dal momento che la direttiva (UE) 2017/1132 prevede soltanto norme sulla scissione delle società per azioni sul piano nazionale.
- (2) La libertà di stabilimento è uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione. In virtù dell'articolo 49, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società comporta, tra l'altro, la costituzione e la gestione di tali società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento. Nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la disposizione comprende il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale altro Stato membro e, in particolare, il criterio posto da quest'ultimo Stato membro per collegare una società all'ordinamento giuridico nazionale.
- (3) In mancanza di armonizzazione del diritto dell'Unione, la definizione del criterio di collegamento che determina il diritto nazionale applicabile ad una società rientra, conformemente all'articolo 54 TFUE, nella competenza di ciascuno Stato membro. In virtù dell'articolo 54 TFUE, la sede sociale, l'amministrazione centrale e il centro di attività principale della società sono tutti criteri di collegamento che si trovano su un piano di parità. Ne consegue che, come precisato nella giurisprudenza, il fatto che soltanto la sede sociale sia trasferita – e non l'amministrazione centrale o il centro di attività principale – di per sé non esclude l'applicabilità della libertà di stabilimento in virtù dell'articolo 49 TFUE.

¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2019.

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

